



**MONCHIO DELLE CORTI**  
**PROVINCIA DI PARMA**

**REGOLAMENTO**  
**DI**  
**POLIZIA MORTURIA**  
**E CIMITERIALE**

Approvato con delibera di Consiglio n. 14 del 26 aprile 2018

## Sommario

<b>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>5</b>
CAPO I- DISPOSIZIONI GENERALI .....	5
ART. 1 – Oggetto .....	5
ART. 2 – Definizioni .....	5
ART. 3 - Competenze .....	7
Art. 4 - Responsabilità .....	8
Art. 5 - Facoltà di disporre del cadavere, funerali ed epigrafi .....	8
ART. 6 – Servizi gratuiti ed a pagamento .....	8
ART. 7 - Atti a disposizione del pubblico.....	9
 <b>TITOLO II - DENUNCIA DI MORTE E PERIODO DI OSSERVAZIONE-FERETRI</b>	<b>9</b>
 <b>TRASPORTI E ATTIVITA' FUNEBRE.....</b>	<b>9</b>
CAPO I - DENUNCIA DI MORTE E PERIODO DI OSSERVAZIONE .....	9
ART. 8 - Dichiarazione di morte, denuncia della causa di morte e accertamento decessi.....	10
ART. 9 - Depositi di osservazione ed obitori .....	10
CAPO II FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI.....	10
ART. 10 - Deposito del cadavere nella cassa.....	10
Art. 11- Verifica e chiusura feretri .....	11
Art. 12 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti.....	11
ART. 13 - Piastrina di riconoscimento .....	11
CAPO III TRASPORTI FUNEBRI .....	12
Art. 14 - Definizione di trasporto funebre .....	12
Art. 15 - Esercizio dell'attività' di trasporto funebre .....	12
Art. 16 - Disciplina dell'attività di trasporto funebre .....	12
Art. 17- Autorizzazione al singolo trasporto funebre .....	13
Art. 18 - Trasferimento di salme prima del funerale .....	13
Art. 19 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività.....	13
Art. 20 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione .....	14
Art. 21 - Trasporti all'estero o dall'estero.....	14
Art. 22- Trasporto di ceneri e resti.....	15
Art. 23- Riti religiosi.....	15

Art. 24 - Trasporti a carico del Comune ..... 15

Art. 25 - Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio ..... 16

**TITOLO III – CIMITERI ..... 16**

CAPO I - CIMITERI ..... 16

Art. 26 – Cimiteri Comunali ..... 16

Art. 27 - Disposizioni generali - Vigilanza ..... 16

Art. 28 - Reparti speciali nel cimitero ..... 17

Art. 29 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali ..... 17

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE ..... 18

Art. 30 - Disposizioni generali ..... 18

Art. 31 - Piano regolatore cimiteriale ..... 18

Art. 32 - Soppressione dei cimiteri ..... 19

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE ..... 19

Art. 33 - Inumazione ..... 19

Art. 34 - Cippo o lapide ..... 20

Art. 35 - Tumulazione ..... 20

Art. 36 - Tumulazione di resti mortali e ceneri ..... 21

Art. 37 – Tumulazione provvisoria ..... 21

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ..... 22

Art. 38 - Esumazioni ordinarie ..... 22

Art. 39 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie ..... 22

Art. 40 - Esumazione straordinaria ..... 23

Art. 41 - Estumulazioni ..... 23

Art. 42 - Esumazione ed estumulazioni a pagamento ..... 24

Art. 43– Destinazione resti mortali ..... 25

Art. 44 – Rifiuti cimiteriali e oggetti da recuperare ..... 25

Art. 45 - Disponibilità di materiali ..... 26

CAPO V - CREMAZIONE ..... 26

Art. 46 - Servizio pubblico di cremazione ..... 26

Art. 47 - Crematorio ..... 27

Art. 48 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione ..... 27

Art. 49 - Urne cinerarie: caratteristiche, consegna, trasporto. .... 28

Art. 50 - Autorizzazione alla dispersione delle ceneri ..... 28

Art. 51 - Autorizzazione all'affidamento personale delle ceneri .....	30
Art. 52 - Modalità di conservazione delle ceneri .....	31
Art. 53 - Dispersione delle ceneri.....	31
Art. 54 - Affidamento personale delle ceneri .....	32
Art. 55 – Caratteristiche tecniche e modalità di conservazione dell'urna.....	33
<b>CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI .....</b>	<b>33</b>
Art. 56 - Disciplina dell'ingresso .....	33
Art. 57 - Divieti speciali.....	34
Art. 58 - Riti funebri.....	35
Art. 59 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni.....	35
Art. 60 - Fiori e piante ornamentali.....	35
Art. 61 - Materiali ornamentali .....	36
<b>TITOLO IV - CONCESSIONI .....</b>	<b>36</b>
<b>CAPO I - TIPOLOGIE DI CONCESSIONE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE.....</b>	<b>36</b>
Art. 62 - Sepulture private.....	36
Art. 63 - Atto di concessione .....	37
Art. 64 - Durata delle concessioni PROLUNGAMENTI E rinnovi .....	38
Art. 65 - Modalità di concessione .....	38
Art. 66 - Uso delle sepolture private.....	39
Art. 67 Manutenzione, canone annuo, affrancazione .....	40
Art. 68 - Costruzione dell'opera - Termini .....	41
<b>CAPO II DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE.....</b>	<b>41</b>
Art. 69 - Divisioni, subentri .....	41
Art. 70 - Rinuncia a concessione a tempo determinato .....	42
Art. 71 - Rioccupazioni .....	42
Art. 72 - Retrocessione a favore del comune .....	43
<b>CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE.....</b>	<b>43</b>
Art. 73 - Revoca .....	43
Art. 74 - Decadenza .....	44
Art. 75 - Provvedimenti conseguenti la decadenza .....	44
Art. 76 - Estinzione .....	45
Art. 77 - Illuminazione Votiva.....	45

**TITOLO V - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI** .....**46**

CAPO I - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI ..... 46

Art. 78 - Accesso al cimitero ..... 46

Art. 79 – Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private  
collocazione di ricordi funebri ..... 46

Art. 80 - Responsabilità - Deposito cauzionale ..... 47

Art. 81 - Recinzione aree - Materiali di scavo ..... 47

Art. 82 - Introduzione e deposito di materiali..... 48

Art. 83 - Orario di lavoro ..... 48

Art. 84 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti..... 48

Art. 85 - Vigilanza ..... 48

Art. 86 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri ..... 48

CAPO II- IMPRESE POMPE FUNEBRI ..... 49

Art. 87 - Funzioni E Licenza ..... 49

Art. 88 - Divieti ..... 49

**TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI** .....**50**

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE ..... 50

Art. 89 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti ..... 50

Art. 90 - Catasto cimiteriale ..... 50

Art. 91 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali ..... 51

Art. 92 - Schedario dei defunti ..... 51

Art. 93 - Scadenziario delle concessioni ..... 51

Art. 94 - Efficacia delle disposizioni del regolamento ..... 51

Art. 95 - Cautele ..... 52

Art. 96 - Dipendente responsabile del servizio di polizia mortuaria..... 52

Art. 97 - regolarizzazione Concessioni pregresse ..... 52

Art. 98 - Sepolture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio .53

Art. 99 - Disposizioni penali..... 53

Art. 100 - Norma finale..... 53

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### CAPO I- DISPOSIZIONI GENERALI

#### ART. 1 – OGGETTO

1 - Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. 19 aprile 2001, n. 91) alla Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. 8 luglio 1993, n. 158), al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254 e alla legge regionale Emilia Romagna 29 luglio 2004, n. 19 ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relative ai servizi funebri, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché, sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, dispersione ed affidamento delle ceneri, sull'esercizio dell'attività funebre e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.

#### ART. 2 – DEFINIZIONI

1 - Ai fini del presente regolamento si intende per:

**Accertamento di morte:**

tutte le procedure medico-legali eseguite esclusivamente da personale medico per effettuare la diagnosi di morte e produrre la dichiarazione delle cause di morte.

**Dichiarazione di morte:**

la dichiarazione fatta all'ufficiale dello stato civile del luogo del decesso, per la formazione dell'atto di morte.

**Certificato necroscopico**

certificato rilasciato dal medico necroscopo che a seguito di visita da eseguirsi tra le 15 e 30 ore dall'ora del decesso accerta la morte, allo scopo del rilascio del permesso di seppellimento.

**Cadavere:** corpo umano rimasto privo di funzioni vitali dopo gli accertamenti di morte previsti dalla legge, fino all'esumazione o all'estumulazione ordinaria (10 o 20 anni dal decesso).

**Salma:** corpo umano rimasto privo di funzioni vitali prima dell'accertamento della morte;

**Resti mortali/inconsunti:**

esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione pari, rispettivamente, ad anni 10 e 20.

**Resti mortali ossei:**

esiti della completa scheletrizzazione del cadavere o dei resti mortali.

**Concessionario:**

colui che è titolare di una concessione cimiteriale o le persone aventi titolo, ovvero i suoi discendenti diretti (articoli 474 e 475 codice civile), fino al sesto grado (articoli 476 e 477 Codice Civile).

**Concessione cimiteriale:**

concessione amministrativa con la quale viene concessa ad una o più persone fisiche o giuridiche l'uso di un'area o di manufatto ubicati all'interno del cimitero e finalizzato a riporvi le spoglie dei propri defunti. Il rilascio della concessione cimiteriale avviene previo pagamento della relativa tariffa e dà diritto al concessionario di utilizzare l'area o il manufatto per un periodo di tempo variabile. Il diritto ottenuto mediante la concessione cimiteriale è inalienabile e intrasmissibile. In quanto bene demaniale, l'area oggetto di concessione cimiteriale non esce dalla sfera proprietaria dell'Amministrazione concedente.

**Tumulazione:** sepoltura del cadavere in loculo o tomba;

**Inumazione:** sepoltura del cadavere in terra;

**Cremazione:**

l'attività di combustione del feretro in struttura autorizzata finalizzata alla riduzione del cadavere in ceneri e successivamente riposte in apposita urna.

**Estumulazione:** operazione di recupero dei resti mortali dal loculo o dalla tomba;

**Esumazione:** operazione di recupero dei resti mortali da terra;

**Famigliari:**

persone legate da un vincolo di parentela o affinità, a cui sono destinati diritti o doveri in merito all'utilizzo delle concessioni cimiteriali o alla destinazione dei defunti.

**Parenti:**

per il presente regolamento, la parentela è un vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite (art. 474 del Codice civile italiano). Questo vincolo è costituito da legami biologici, sociali, culturali e giuridici. La parentela si dice diretta o in linea retta quando le persone discendono l'una dall'altra (per esempio: padre e figlio), si dice indiretta o in linea collaterale quando le persone non discendono l'una dall'altra, pur avendo un antenato in comune (per esempio: fratelli o cugini). Per parente è da intendersi anche il coniuge.

**Convivente:**

persona avente legami affettivi con il defunto con cui conviveva nella stessa residenza al momento del suo decesso e nei 6 mesi precedenti.

**Cofano/bara/cassa:**

contenitore usualmente in legno (e dove necessario in zinco) atto alla conservazione, al trasporto, alla tumulazione, inumazione o cremazione di cadaveri.

**Feretro:** l'insieme della cassa e del cadavere;

**Traslazione:**

trasferimento di un feretro, cassetta o urna da una sepoltura all'altra all'interno dello stesso cimitero o in altro cimitero;

**Trasporto funebre:**

costituisce trasporto funebre il trasferimento della salma /cadavere prima, durante e dopo le esequie, che avvenga all'interno del Comune o all'esterno, compreso ogni altro tipo di trasporto feretri, cassette ed urne cinerarie

**Permesso di seppellimento:**

l'autorizzazione che rilascia l'Ufficiale dello Stato Civile per la sepoltura del cadavere a seguito della redazione dell'atto di morte:

**Autorizzazione alla cremazione:**

l'autorizzazione che rilascia l'Ufficiale dello Stato Civile per la cremazione.

**Autorizzazione alla dispersione delle ceneri:**

l'autorizzazione che rilascia l'Ufficiale dello Stato Civile per lo spargimento delle ceneri in spazi pubblici o privati autorizzati.

**Autorizzazione all'affidamento delle ceneri:**

l'autorizzazione rilasciata dal comune competente finalizzata a consentire la conservazione dell'urna cineraria presso un privato cittadino.

**Autorizzazione al trasporto:**

autorizzazione rilasciata dal Sindaco per il trasporto della salma o del feretro.

**Polizia Mortuaria:**

ambito in cui vengono ricomprese tutte le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli enti competenti.

**Attività cimiteriali:**

insieme delle attività connesse alla disponibilità del demanio cimiteriale, concessioni, autorizzazioni, cremazioni, illuminazione votiva, operazioni di bonifica dei terreni e delle aree e ogni attività necessaria alle sepolture.

**ART. 3 - COMPETENZE**

1 - Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

2 - Ai sensi dell'art. 107, 3 comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

3 - Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria nel rispetto del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

4 - Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, ecc.) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge concorrono con il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale.

5 - I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 112, 113 e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nel rispetto delle normative vigenti in materia di servizi pubblici locali, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente A.S.L.



#### **ART. 4 - RESPONSABILITÀ**

1 - Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio, per lapidi o monumenti collocati senza le dovute misure precauzionali, o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito.

2 - Chiunque causi danni a persone o a cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito abbia rilevanza penale.

#### **ART. 5 - FACOLTÀ DI DISPORRE DEL CADAVERE, FUNERALI ED EPIGRAFI**

1 - Nel disporre del cadavere e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, in qualunque modo sia stata espressa. In difetto, possono disporre i famigliari più prossimi individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli aventi titolo. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

#### **ART. 6 – SERVIZI GRATUITI ED A PAGAMENTO**

1 - Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a. la visita necroscopica;
- b. il servizio di osservazione delle salme;
- c. il recupero e relativo trasporto all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;
- d. nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari il comune fornisce gratuitamente:
  - il servizio funebre;
  - la tumulazione /inumazione;
  - la deposizione delle ossa in ossario comune;
  - la dispersione delle ceneri in cinerario comune;

*(Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile dei Sociali del Comune, sulla scorta delle informazioni avute dai Servizi Sociali Territoriali, o delle quali l'Amministrazione Comunale disponga, comunque, in merito alla composizione del nucleo familiare, alla situazione economica degli interessati. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 24 ore dal decesso. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al comune entro [90] giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per il defunto. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 codice civile e il comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato. Per familiari, ai fini*

*dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi. )*

2 - Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite secondo gli indirizzi formulati dall'Amministrazione Comunale. Il mancato pagamento di queste ultime comporta il recupero coattivo delle somme dovute.

3 - Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti e a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare.

4 - Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, 2 comma, lettera f) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

#### **ART. 7 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO**

1 - La gestione delle sepolture, delle concessioni e delle operazioni cimiteriali avviene tramite un apposito programma informatico, il cui utilizzo ed aggiornamento obbligatorio è a carico di tutti i Servizi coinvolti nella gestione dei cimiteri comunali, per le loro attività di competenza.

2 - Sono a disposizione del pubblico nell'Ufficio di Polizia Mortuaria, o nei luoghi previsti da apposite disposizioni o concessioni in appalto:

- a. il registro di cui all'articolo 52, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 conservato presso i cimiteri del Comune;
- b. l'elenco dei feretri tumulati ed inumati;
- c. l'elenco delle concessioni cimiteriali;
- d. l'elenco delle concessioni in scadenza nell'anno; e. l'elenco delle luci votive (qualora gestite direttamente dall'ente) o il nominativo del gestore;
- f. il tariffario delle operazioni cimiteriali e delle concessioni;
- g. copia del presente regolamento;
- h. ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per il pubblico, ai sensi della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 -

3 - Gli orari di apertura e chiusura dei cimiteri, la modulistica delle principali operazioni cimiteriali, il tariffario delle operazioni cimiteriali e delle concessioni in scadenza ed il presente Regolamento devono essere consultabili sul sito Internet del Comune.

## **TITOLO II - DENUNCIA DI MORTE E PERIODO DI OSSERVAZIONE-FERETRI TRASPORTI E ATTIVITA' FUNEBRE**

### **CAPO I - DENUNCIA DI MORTE E PERIODO DI OSSERVAZIONE**

## **ART. 8 - DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DECESSI.**

1 - Per la dichiarazione di morte, la denuncia della causa di morte e l'accertamento dei decessi e quant'altro connesso trovano applicazione le norme dell'ordinamento dello stato civile, del regolamento nazionale di polizia mortuaria, del codice di procedura penale, delle leggi statali e regionali in materia.

## **ART. 9 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI**

1 - Il Comune, di Monchio delle Corti provvede al deposito di osservazione e all'obitorio qualora vengano individuati locali idonei, in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.

2 - L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dall'Autorità competente in materia.

3 - Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

4 - Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 9 della L.R. 19/2004.

5 - Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e succ. mod. e int.

6 - La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

## **CAPO II FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI**

### **ART. 10 - DEPOSITO DEL CADAVERE NELLA CASSA**

1 - Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in una cassa avente le caratteristiche di cui agli articoli 30, 75, 77 del D.P.R. 285/90 e all'art. 10 L.R. 27/07/2007 n. 19 e relativa disciplina regionale di attuazione ed esecuzione.

2 - In ciascuna cassa non si può racchiudere che un solo cadavere, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto.

3 - Il cadavere deve essere collocato nella cassa vestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.

4 - Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, o con le altre cautele che fossero individuate dalla Giunta Regionale.

5 - Se il cadavere risulta portatore di radioattività il Responsabile dei servizi di igiene pubblica dell'Azienda ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

#### **ART. 11- VERIFICA E CHIUSURA FERETRI**

1 - La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.

2 - All'atto della chiusura del feretro, l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione a norma dell'art. 10, comma 8 e 9 della Legge Regionale E.R n 19/2004, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero per i quali è competente l'ASL.

#### **ART. 12 - FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI**

1 - I feretri devono essere conformi alle prescrizioni nazionali e regionali in materia di polizia mortuaria.

2 - Se una cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, in ottemperanza alle prescrizioni legislative in materia. Il Dirigente dei Servizi di Igiene e Sanità pubblica dell'Azienda U.S.L. si riserva di dettare le prescrizioni particolari e aggiuntive qualora circostanze di ordine igienico sanitarie lo richiedano.

3 - Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del DPR 10.09.1990 n. 285. 10

4 - E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione. In tal caso diviene superflua la cerchiatura del feretro nei casi previsti.

#### **ART. 13 - PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO**

1 - Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina inossidabile e non alterabile, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2 - Per la salma di persona sconosciuta la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

### **CAPO III TRASPORTI FUNEBRI**

#### **ART. 14 - DEFINIZIONE DI TRASPORTO FUNEBRE**

1 - Per trasporto funebre si intende il trasporto di salma, cadavere o resti mortali.

2 - Costituisce trasporto funebre, il trasferimento della salma o del cadavere dal luogo di decesso al deposito di osservazione, all'obitorio ai locali per il commiato, al luogo delle onoranze, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

3 - Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Il Comune vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme e dei cadaveri, avvalendosi del competente organo dell'Azienda ASL, per gli aspetti igienico sanitari.

#### **ART. 15 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI TRASPORTO FUNEBRE**

1 - Il servizio di trasporto funebre è esercitato, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge.

2 - Chiunque effettui il trasporto funebre deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio ed è quindi assoggettato alla normativa prevista dall'art. 358 del codice penale.

3 - L'impresa funebre che ha sede legale nel territorio della Regione Emilia Romagna esercita la propria attività nel rispetto della Legge Regionale n. 19/2004 e del presente regolamento.

4 - L'impresa funebre che ha sede legale in altra regione italiana, è autorizzata al trasporto di cadavere previa acquisizione da parte dell'ufficio competente dei seguenti documenti:

- a) copia del libretto sanitario da cui si attesta la conformità del carro funebre che si intenda utilizzare;
- b) autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre rilasciata dal Comune in cui ha sede legale l'impresa o in mancanza dichiarazione sostitutiva della certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 46-47 del DPR 445/2000
- c) attestato di garanzia sul corretto confezionamento del feretro.

#### **ART. 16 - DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI TRASPORTO FUNEBRE**

1 - Compete al Sindaco disciplinare con ordinanza le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:

- a) orari di svolgimento dei servizi;
- b) orari di arrivo ai cimiteri;
- c) giorni di sospensione dell'attività funebre tenendo conto della opportunità di non interrompere l'esecuzione dei servizi per più di due giorni consecutivi;
- d) viabilità dei veicoli interessati ai trasporti.

2 - È facoltà del Sindaco, a rappresentazione del cordoglio della Città nel caso di decessi di particolare risonanza, disporre con provvedimento motivato l'esecuzione di servizi funebri con caratteristiche adeguate alla cerimonia pubblica.

#### **ART. 17 - AUTORIZZAZIONE AL SINGOLO TRASPORTO FUNEBRE**

1 - Il trasporto di cadavere per l'inumazione, tumulazione o la cremazione deve essere autorizzato dal Sindaco o suo incaricato su richiesta degli interessati. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale di stato civile competente ai sensi del DPR 396/2000.

2 - L'autorizzazione al trasporto di cadavere a bara aperta, nei casi previsti dalla delibera di G.R. n° 4693/2009 è rilasciata a seguito di domanda degli interessati sulla base di dichiarazione medica di avvenuta esecuzione di tanatogramma.

3 - Per ogni singolo trasporto funebre è dovuto all'Ente un diritto fisso nella misura stabilita da apposita tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.

#### **ART. 18 - TRASFERIMENTO DI SALME PRIMA DEL FUNERALE**

1 - Il trasporto di salme è autorizzato dal medico che constata il decesso ed è sottoposto alla vigilanza e al controllo dall'Azienda USL competente per territorio.

2 - Il trasporto delle salme ai locali di osservazione, prima che sia trascorso il periodo di osservazione, previsto dalla normativa vigente, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. La salma deve essere riposta in contenitore impermeabile non sigillato e non deve essere visibile dall'esterno del mezzo di trasporto.

3 - I trasferimenti di salme ai depositi di osservazione, alle sale anatomiche per autopsie e per consegna agli istituti di studio, sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al comma 2.

4 - Nel caso in cui il decesso sia avvenuto in luoghi inadatti per l'osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi (art. 10 L.R. n. 19/2004), il medico curante o dipendente o convenzionato con il S.S.N. che constata il decesso, certifica che la morte non è dovuta a reato e che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica, e ne dispone il trasferimento compilando la prevista modulistica.

5 - I predetti trasferimenti sono eseguiti in forma privata, senza corteo e a cura dei privati, sempre che non sia richiesto, dagli interessati, di servirsi di mezzi speciali di trasporto, nel qual caso, sono subordinati al pagamento dei diritti stabiliti nella tariffa.

#### **ART. 19 - MORTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITÀ**

1 - Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il medico necroscopo dell'Azienda USL prescrive le eventuali norme relative al trasporto del cadavere e gli eventuali provvedimenti per le disinfezioni.

2 - Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il medico necroscopo dell'Azienda USL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

## **ART. 20 - TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE**

1 - Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegna il feretro e i documenti al personale incaricato presso il Cimitero.

2 - Il trasporto da Comune a Comune, deve essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre, tranne che nelle ipotesi di trasporti all'estero.

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal comune ove è avvenuto il decesso o, comunque, competente per la formazione dell'atto di morte ai sensi dell'articolo 72 Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n. 396, con decreto a seguito di domanda degli interessati

3 - Il trasporto di feretro in Cimitero di altro Comune è autorizzato dall'Ufficiale di stato civile del Comune di partenza, a seguito di domanda degli interessati, che deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente il permesso di seppellimento o l'estratto riassuntivo di morte.

4 - Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il feretro viene trasferito per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni il cui territorio è attraversato nel trasporto quando in essi siano tributate onoranze.

5 - I feretri provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al Cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.

6 - In caso di arrivo o di partenza del cadavere con sosta limitata alla celebrazione di culto ammesso dallo Stato, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi con lo stesso carro funebre.

7 - Per le persone morte di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Dirigente del servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda USL osservate le norme di cui all'art. 19

8 - Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al Cimitero in cui verranno deposte, sono autorizzati con unico provvedimento dal Sindaco o suo incaricato del Comune ove è avvenuto il decesso, anche direttamente con incarico alle agenzie di pompe funebri delegate che cureranno le operazioni per la cremazione e il trasporto delle ceneri per conto della famiglia del defunto.

## **ART. 21 - TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO**

1 - Il trasporto di salme da o per altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel

primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 mentre nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

#### **ART. 22- TRASPORTO DI CENERI E RESTI**

1 - Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio.

2 - La convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri o di resti mortali completamente mineralizzati.

3 - Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4 - Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

5 - Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceramica, piombo o altro analogo sistema.

6 - Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione e dell'affidamento personale vale come autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione alla dispersione.

#### **ART. 23- RITI RELIGIOSI**

1 - I ministri dei culti riconosciuti dallo stato italiano, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni del presente capo.

2 - La salma può sostare nel luogo di culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia.

#### **ART. 24 - TRASPORTI A CARICO DEL COMUNE**

1 - Sono a carico del Comune i trasporti funebri istituzionali. Sono considerati istituzionali, i trasporti di:

a) salme accidentate o rinvenute sul territorio, dal luogo del decesso al deposito di osservazione o all'obitorio e da qui, su indicazione dell'autorità giudiziaria, in altre strutture sanitarie per eventuali accertamenti, e ritorno.

b) salme di persone morte in solitudine indigenti o appartenenti a famiglie bisognose per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento;

c) salme di cui si debba effettuare il riconoscimento;

d) cadaveri destinati allo studio e alla ricerca.

2 - In tali casi il trasporto viene eseguito scevro da servizi e trattamenti speciali, ma in modo da garantire comunque il decoro.



3 - A seguito di provvedimento motivato del Dirigente del Settore Servizi Sociali possono essere disposti trasporti funebri gratuiti o a tariffe ridotte, da svolgersi a cura del Comune nei modi di legge, in caso di indigenza o qualora particolari circostanze sociali o culturali lo giustificino.

#### **ART. 25 - RIMESSA DELLE AUTOFUNEBRI E SOSTA AUTOFUNEBRI DI PASSAGGIO**

1 - Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di disinfestazione.

2 - L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dai Dirigenti dei Servizi di Igiene Pubblica dell'AUSL, salva la competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendio.

### **TITOLO III – CIMITERI**

#### **CAPO I - CIMITERI**

##### **ART. 26 – CIMITERI COMUNALI**

1 - Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:

**Capoluogo:** Monchio

**Frazionali:** Rigoso, Rimagna, Trefiumi, Valditacca, Pianadetto, Casarola, Riana, Cozzanello, Ceda e Lugagnano.

##### **ART. 27 - DISPOSIZIONI GENERALI - VIGILANZA**

1 - E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, e delle eventuali norme regionali.

2 - L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante personale comunale.

3 - Alla gestione e manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 22, 23 e 25 della l. 8/6/1990 n. 142.

4 - Competono esclusivamente al Comune di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

6 - Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'USL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

7 - Eventuali problematiche igienico – sanitarie verranno segnalate all U.O. Igiene e Sanità pubblica territorialmente competente per gli eventuali provvedimenti di competenza.

#### **ART. 28 - REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO**

1 - Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali individuati dal pian regolatore cimiteriale. Destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2 - Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a totale ed integrale carico delle comunità richiedenti.

3 - Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, e quando non trovi applicazione il decreto ministeriale (Ambiente di concerto con Santità) 256 giugno 2000, n. 219 possono essere inumati o collocati, anche in tumulazione, in sepoltura privata su specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari.

4 - In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

#### **ART. 29 - AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI**

1. Nei cimiteri del Comune, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

- i cadaveri, i resti mortali e le ceneri di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- i cadaveri, i resti mortali e le ceneri di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
- i cadaveri, i resti mortali e le ceneri di persone nata nel comune e che abbiano avuto in vita la residenza nel Comune per un periodo non inferiore a 5 anni;
- i cadaveri, i resti mortali e le ceneri di persone che pur non avendo i requisiti di cui ai commi precedenti, hanno nei cimiteri del Comune la salma di almeno un parente tra i seguenti: nonni, genitori, coniuge, fratello, sorella, figli, nipoti in linea retta. In questo caso si applica ai costi di concessione una maggiorazione del 25%;
- indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le salme, i resti mortali e le ceneri delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
- i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285/90, nei casi in cui almeno un genitore risieda o abbia risieduto nel comune per almeno 2 anni;

2 - Nei cimiteri di frazione o del capoluogo sono di preferenza accolte, compatibilmente con la ricettività' dei suddetti, le salme delle persone che avevano al momento della morte la propria residenza nei rispettivi territori frazionali.

3 - Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'articolo 28, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

## **CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

### **ART. 30 - DISPOSIZIONI GENERALI**

1 - Il cimitero ha campi comuni destinati alla inumazioni ordinarie decennali.

2 - Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il DPR 10.09.1990, n. 285.

3 - Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del DPR 10.09.1990, n. 285.

4 - Il provvedimento abilitativo determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc. ), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del DPR 10.09.1990, n. 285.

### **ART. 31 - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

1 - Il Comune adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni. come previsto dal Regolamento regionale 23/05/2006 n. 4.

2 - Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'Azienda USL. Si applica l'art. 139 del D.lvo 267/2000.

3 - Nell'elaborazione del piano si dovrà tenere conto:

- a. dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti.
- b. della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c. la dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d. delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e. dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f. delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

4 - Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a. campi di inumazione comune;

- b. campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- c. tumulazione individuali ( loculi);
- d. manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi ( arcate di loculi);
- e. cellette ossario;
- f. nicchie cinerarie;
- g. ossario comune;
- h. cinerario comune ( una serie di loculi destinati all'accoglimento delle urne cinerarie);

5 - La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.

6 - Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.

7 - Ogni cinque anni, o quando siano creati nuovi cimiteri, o soppressi quelli vecchi quando a quelli esistenti siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

8 - Presso gli Uffici Comunali è depositata una planimetria, in scala 1:500, dei cimiteri esistenti nel Comune, estesa anche alle zone circostanti e comprendente anche le zone di rispetto cimiteriale.

#### **ART. 32 - SOPPRESSIONE DEI CIMITERI**

1 - Nel caso di soppressione di cimiteri trovano applicazione le norme di cui agli articoli 96 e seguenti del DPR n. 285/1990.

2 - Il relativo provvedimento, sentito il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda USL, è adottato dal Consiglio Comunale.

3 - Le concessioni di sepolture private, nel cimitero soppresso, si estinguono ed i concessionari hanno il diritto loro riconosciuto dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. n. 285/1990 e con i limiti ivi indicati.

### **CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

#### **ART. 33 - INUMAZIONE**

1 - Le sepolture per inumazione hanno la durata di 10 anni, non rinnovabile.

2 - Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, e proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica.

3 - Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo in modo continuativo.

4 - Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune, per la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento

5 - Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa intorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga in superficie.

6 - Le fosse per le inumazioni di cadaveri di oltre 10 anni di età devono avere nella loro parte più profonda a m. 2 la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato.

7 - Le fosse per i cadaveri dei fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda a m. 2, la lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di mt. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

8 - Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

#### **ART. 34 - CIPPO O LAPIDE**

1 - Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune. costituito da materiale resistenti agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2 . Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta in materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3 . A richiesta dei privati può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore a due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide, previo pagamento del corrispettivo in tariffa.

4 - La manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

5 - In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvedere con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 69 del DPR 10.09.1990, n. 285.

#### **ART. 35 - TUMULAZIONE**

1 - Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie – loculi o cripte – costruite dal comune o dai concessionari in aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

2 - Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo III del presente regolamento.

3 - Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, cassetta o urna cineraria e le caratteristiche previste dalla normativa statale e regionale in materia.

4 - Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

#### **ART. 36 - TUMULAZIONE DI RESTI MORTALI E CENERI**

1 - In un loculo possono essere tumulati insieme al feretro una o più cassette di resti mortali o di ceneri sempre che lo spazio consenta tale tumulazione. In tal caso tra la salma e i resti mortali/ceneri deve sussistere il vincolo di cui all'art. 66.

2 - Nelle tombe di famiglia si segue il medesimo criterio indipendentemente dalla presenza di ossari all'interno della medesima.

3 - E' vietato eseguire sui cadaveri tumulati operazioni tendenti a ridurre le dimensioni entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione. Tale divieto sussiste anche per i resti mortali e le ceneri.

#### **ART. 37 – TUMULAZIONE PROVVISORIA**

1 - La tumulazione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- b) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.
- c) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato fino alla sua agibilità;

2 - La durata della tumulazione provvisoria è fissata dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché non superiore a tre anni. Il canone è determinato su base annuale, l'importo sarà fissato con apposita deliberazione.

3 - Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune con spesa a carico dei familiari. Tale salma una volta inumata, potrà essere nuovamente tumulata solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

4 - E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario o di urne cinerarie.

5 - E' vietata qualsiasi forma di tumulazione provvisoria anche presso Cappelle private qualora il Comune abbia disponibilità di loculi.

## **CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

### **ART. 38 - ESUMAZIONI ORDINARIE**

1 - Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 28 del DPR 285/90 e cioè di 10 anni.

2 - Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre (escludendo luglio e agosto).

3 - Il personale che esegue l'esumazione, sentito il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, stabilisce se un cadavere è o meno mineralizzato al momento dell'esumazione.

4 - Nel caso di non completa mineralizzazione della salma esumata il resto mortale potrà, su richiesta degli aventi diritto, sentito il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria:

- a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
- b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile, per un ulteriore periodo di 5 anni oppure per 2 anni qualora si faccia ricorso a sostanze biodegradanti (Circolare del Ministero della Sanità n. 10/1998);
- c) essere avviato a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile. Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto esumato.
- d) essere avviato a tumulazione nel rispetto della normativa in materia e di quanto previsto dal presente regolamento.

5 - Le esumazioni ordinarie sono ordinate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento e sono soggette al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

6 - In caso di irreperibilità dei familiari, decorsi 30 giorni dalla pubblicazione di apposito avviso presso l'Albo pretorio, il Comune autorizza l'esumazione dei resti mortali e la collocazione in ossario comune.

7 - Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10.

### **ART. 39 - AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE**

1 - E' compito del responsabile del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici. Detta

registrazione dovrà essere effettuata anche dall'incaricato del servizio di custodia sui registri depositati presso i cimiteri.

2 - Annualmente il responsabile del servizio di polizia mortuaria curerà la stesura di tabulati od elenchi, eventualmente distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

3 - L'inizio delle operazioni massime di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

#### **ART. 40 - ESUMAZIONE STRAORDINARIA**

1 - L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per la cremazione.

2 - Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del DPR 10.09.1990, n. 285.

3 - Le esumazioni straordinarie sono da eseguirsi nel rispetto dell'art. 12 legge regionale n.19 del 29 luglio 2004.

4 - Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.

5 - Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'AUSL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

6 - Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'AUSL o di personale tecnico da lui delegato.

7 - Le esumazioni straordinarie sono soggette al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale

#### **ART. 41 - ESTUMULAZIONI**

1 - Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie e sono soggette al pagamento delle tariffe vigenti al momento dell'operazione.

2 - Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione.



3 - Se all'atto della tumulazione la durata residua della concessione risulta inferiore al periodo minimo previsto di tumulazione pari a 40 anni, è richiesto il prolungamento della durata dell'originaria concessione per il periodo temporale occorrente al raggiungimento del predetto periodo con la relativa integrazione economica calcolata sulla base delle tariffe vigenti in quel momento. Tale prolungamento non costituisce rinnovo della concessione.

4 - L'atto di prolungamento dell'originale concessione sarà rilasciato ai familiari aventi titolo.

5 - Le estumulazioni straordinarie sono di tre tipi:

- a) a richiesta dei familiari interessati, prima della scadenza della concessione;
- b) su ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- c) per trasferimento da un avello ad altro avello. Nei primi 20 anni dalla data di morte è possibile trasferire il cadavere da un avello ad altro avello.

6 - I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

7 - I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 39 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

8 - Se il cadavere estumulato non è in condizione di completa mineralizzazione, salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

9 - A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento di zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno due anni dalla precedente.

10 - Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.

11 - Alle estumulazioni vengono applicate le procedure e le modalità indicate nella circolare n. 10 del 31.07.98 Ministero della Sanità.

#### **ART. 42 - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONI A PAGAMENTO**

1 - Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

2 - Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

3 - Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie ordinarie sono sottoposte al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

al pagamento della sopra prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23.12.1865, n. 2704 e successive modificazioni.

4 - Nel caso di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, purché siano decedute nel comune o siano in esso residenti al momento del decesso si applica quanto previsto all' art. 6 del presente regolamento;

#### **ART. 43– DESTINAZIONE RESTI MORTALI**

1 - Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi che si rinvergono decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione devono essere raccolti e depositati nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda per raccogliarli e deporli in cellette ossario, loculi o tombe di famiglia avuti in concessione.

2 - In quest'ultimo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte dall'art. 36 del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al DPR 285/1990.

3 - Le sostanze ed i materiali che si rinvergono in occasione delle operazioni cimiteriali sono identificati e trattati ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.

4 - E' consentita la cremazione dei resti mortali e dei resti ossei ai sensi e con le procedure stabilite dalla Circolare del Ministero della Sanità, n. 10/98 e della Legge Regionale n. 19 del 2004.

5 - In caso di irreperibilità o disinteresse dei famigliari, il Comune può autorizzare la cremazione dei resti mortali a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria, previa pubblicazione di uno specifico avviso all'Albo pretorio comunale per una durata di giorni 30. Le ceneri derivanti da tali cremazioni, se non diversamente indicato dai famigliari comparsi a seguito della cremazione stessa, andranno collocate nel cinerario comune.

#### **ART. 44 – RIFIUTI CIMITERIALI E OGGETTI DA RECUPERARE**

1 - I rifiuti provenienti dalle esumazioni o estumulazioni sono raccolti, selezionati e smaltiti secondo la normativa vigente in materia. Durante le operazioni nessuno può prelevare parti del cadavere, di indumenti, di oggetti rinvenuti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.

2 . Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

3 - Gli oggetti richiesti o rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di Polizia Mortuaria.

4 - Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile

del Servizio di Polizia Mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali

#### **ART. 45 - DISPONIBILITÀ DI MATERIALI**

1 - I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione, passano in proprietà del comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti possono essere nuovamente concesse.

2 - Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3 - Su richiesta degli aventi diritto, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di coniugi, di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4 - Le croci, gli elementi decorative ed ornamentali, le lapidi e i copri tomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5 - Ricordi strettamente personali che fossero stati collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

6 - Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

### **CAPO V - CREMAZIONE**

#### **ART. 46 -SERVIZIO PUBBLICO DI CREMAZIONE**

1 - La cremazione è un servizio pubblico a domanda dei soggetti legittimati in base a normativa vigente e previo pagamento delle relative tariffe

2 - E' consentito cremare, secondo le modalità di cui al presente capo:

- a) cadaveri;
- b) parti anatomiche riconoscibili;
- c) resti mortali/resto ossei.

#### **ART. 47 - CREMATORIO**

1 - Sul territorio del Comune non è presente un impianto di cremazione e conseguentemente per procedere alla cremazione le salme sono avviate verso altri Comuni.

#### **ART. 48 - MODALITÀ PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE**

1 - L'autorizzazione alla cremazione spetta al Sindaco del Comune di decesso che la rilascia per il tramite del competente Ufficio di Stato Civile, in base alla volontà espresso dal defunto, a richiesta dei familiari o di un loro incaricato.

2 - L'autorizzazione presuppone l'acquisizione di un certificato in carta libera dal quale risulti escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato. Il certificato viene rilasciato dal medico curante o dal medico necroscopo; la firma del medico necroscopo non deve essere autenticata dal Coordinatore sanitario qualora la sua nomina sia avvenuta nelle forme e modalità disciplinate dalle normative regionali.

3 - In caso di morte improvvisa o sospetta derivante da reato l'autorizzazione è rilasciata previa acquisizione del nulla osta dell'autorità giudiziaria rilasciato ai sensi dell'art. 79 comma 5 del DPR 285/1990 il quale recherà espressamente che il cadavere può essere cremato.

4 - La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco o suo incaricato sulla base della volontà espressa dal defunto. La volontà del defunto alla cremazione deve emergere da una delle seguenti opzioni:

a) Disposizione testamentaria per atto pubblico

b) Dichiarazione autografa da pubblicarsi come testamento olografo ai sensi dell'art. 620 c.c.

c) Dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta o che abbia tra i propri fini la cremazione dei cadaveri. La dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'Associazione ai sensi dell'art. 79 comma 3 del DPR 285/1990.

d) Dichiarazione resa ai sensi del combinato degli artt. 47 e 38, comma 3 del DPR 445/2000 da parte del coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza tra più parenti della stesso grado, da tutti gli stessi

e) Dichiarazione manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone incapaci

5 - La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dall'AUSL locale competente per territorio come previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 15/7/2003 n. 254.

6 - Nel caso di cremazione di resti mortali o ossei, rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria, ai sensi degli artt. 49 e 51 del presente regolamento, è competente il Comune ove sono sepolti i resti mortali o ossei, senza l'acquisizione della documentazione di cui ai commi 1 e 2; questa autorizzazione è rilasciata dalla Direzione Cimiteriale

7 - La domanda di cremazione è indirizzata al Sindaco ed è soggetta all'imposta di bollo.

8 - Compete a questo Comune autorizzare la cremazione delle persone decedute nel proprio territorio o ivi sepolte. Per quanto non espressamente previsto si rimanda all'art. 11 della L.R. 19/2004.

9 - Il Comune per procedere alla cremazione si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.

#### **ART. 49 - URNE CINERARIE: CARATTERISTICHE, CONSEGNA, TRASPORTO.**

1 - La cremazione è eseguita da personale appositamente autorizzato ponendo nel crematorio il feretro.

2 - Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente, portante all'esterno nome, cognome, data di nascita e di decesso del defunto.

3 - Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di un solo cadavere e deve essere opportunamente sigillata.

4 - Il trasporto delle urne cinerarie, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/1990, non è soggetto ad alcune delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

5 - La consegna, dell'urna sigillata deve avvenire ad uno dei seguenti soggetti:

a) al familiare;

b) all'esecutore testamentario;

c) al rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto;

d) all'addetto dell'impresa di pompe funebri delegato dai soggetti di cui sopra.

6 - La consegna dell'urna cineraria avviene da parte del gestore del crematorio ai sensi dell'art. 81 del DPR 285/1990 e deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

Il soggetto legittimato può disporre, nel rispetto della volontà del defunto, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento personale delle ceneri.

7 - Su richiesta del coniuge del defunto o, in difetto, dei parenti più prossimi individuati nell'art. 41 o previa disposizione testamentaria può essere disposta l'inumazione dell'urna cineraria in un'area appositamente prevista, conformemente alle disposizioni regionali in materia, seguendo le modalità indicate per le inumazioni delle salme. In tal caso l'urna deve essere costituita da materiale resistente non deperibile per il periodo di ordinaria inumazione.

#### **ART. 50 - AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI**

1 - L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso (che ha redatto l'atto di morte).

2 - In caso di decesso di un cittadino della Regione Emilia Romagna avvenuto in altra Regione o in uno Stato estero, l'autorizzazione può essere alternativamente disposta anche dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza anagrafica del defunto ai sensi della Legge Regionale 19/2004.

3 - Le ceneri già custodite presso i Cimiteri o presso i privati possono essere disperse secondo le modalità previste nel presente regolamento e la relativa autorizzazione compete all'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui sono custodite dette ceneri.

4 - La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso. In caso di dispersione di ceneri già tumulate, l'autorizzazione compete all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove sono custodite le ceneri.

ed è consentita, solo nel rispetto della volontà espressa dal defunto che deve chiaramente ed inequivocabilmente emergere da:

a) Disposizione testamentaria.

b) Dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta o che abbia tra i propri fini la cremazione dei cadaveri.

c) Dichiarazione resa dai congiunti resa di fronte ad un pubblico ufficiale con sottoscrizione appositamente autenticata da cui emerga la volontà del defunto alla cremazione e dispersione delle proprie ceneri nonché il luogo e persona incaricata.

I congiunti che possono rendere questa dichiarazione sono:

- Il coniuge, ove presente, e dai parenti di primo grado (figli e genitori del defunto)

- In assenza del coniuge e dei parenti di primo grado, i parenti individuati ai sensi degli articoli 74 e seguenti del codice civile; in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, in base alla deliberazione della Regione Emilia Romagna n. 1622/2008

5 - In caso il defunto non abbia disposto la volontà alla dispersione delle proprie ceneri, le medesime sono affidate secondo le modalità del vigente regolamento ovvero tumulate/inumate in un Cimitero italiano

6 - La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:

a) del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;

b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;

c) del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri sono disperse.

7 - Le ceneri possono essere disperse unicamente:

a) in apposita area a ciò destinata denominata giardino delle rimembranze,

b) in natura, all'interno del territorio comunale, in aree esterne, pubbliche, fuori dai centri abitati (come definiti dal Nuovo codice della strada) o in aree eventualmente individuate dall'Amministrazione comunale;

c) la dispersione in mare, nei laghi, nell'alveo di fiumi e torrenti, è sempre consentita, purchè nei tratti liberi da natanti e da manufatti;

d) in aree private, all'aperto e con il consenso scritto dei proprietari; tale modalità non può, comunque, essere esercitata a fini di lucro;

e) nel cinerario comune.

8 - Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge, ove presente, e dai parenti di primo grado (figli e genitori del defunto) nonché dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi.

9 - In assenza di qualunque indicazione decorsi 90 giorni, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune

10 - La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona individuata espressamente dal defunto o in mancanza:

a) dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, da uno di essi;

b) dall'esecutore testamentario;

- c) dal rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto;
- d) in mancanza dei soggetti di cui sopra, da persona appositamente autorizzata dal Comune, compreso il personale delle imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'articolo 13 della Legge Regionale n. 19/2004 e s.m.i.

#### **ART. 51 - AUTORIZZAZIONE ALL'AFFIDAMENTO PERSONALE DELLE CENERI**

1 - L'affidamento familiare di un'urna cineraria deve essere autorizzata dal Sindaco o suo incaricato del Comune in cui verranno conservate le ceneri.

2 - L'autorizzazione verrà rilasciata nel rispetto della volontà espressa dal defunto o in forma scritta o mediante dichiarazione ritualmente resa dal coniuge, ove presente, e da tutti i congiunti di 1° grado di fronte a pubblico ufficiale e la cui sottoscrizione sia appositamente autenticata.

3 - Qualora il defunto abbia disposto genericamente la famiglia come soggetto affidatario è possibile dar corso all'affidamento dell'urna al coniuge o ai parenti di 1° grado, previo accordo di tutti gli stessi nell'individuare l'affidatario unico, da indicare nell'autorizzazione di affidamento.

4 - La richiesta di affidamento familiare dovrà contenere almeno questi dati:

- i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
- la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione comunale;
- l'obbligo per l'affidatario di informare l'Amministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri;
- la persona che prenderà in consegna l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna, secondo quanto previsto dall'articolo 61;
- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

5 - In caso di affidamento personale dell'urna, il Comune annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico e quelle del defunto medesimo.

Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione nell'apposito registro.

6 - Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza o domicilio da quest'ultimo indicato.

7 - Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al Comune per un nuovo affidamento o per la tumulazione/inumazione in un qualsiasi cimitero.

8 - Le ceneri già custodite presso i cimiteri possono essere affidate ai familiari secondo le modalità previste dal presente regolamento.

9 - Il Comune può disporre annualmente e a campione con l'ausilio della Polizia Municipale, verifiche sulla corretta conservazione dell'urna.

#### **ART. 52 - MODALITÀ DI CONSERVAZIONE DELLE CENERI**

1 - Nel caso il defunto non abbia disposto per la dispersione, o l'affidamento personale delle ceneri, il coniuge o, in difetto, il parente più prossimo individuato ai sensi degli art. 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi, possono provvedere alla tumulazione o all'interramento dell'urna, secondo le disposizioni di cui al capo III titolo III.

2 - Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui ai precedenti articoli, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

#### **ART. 53 - DISPERSIONE DELLE CENERI**

1 - La dispersione delle ceneri avviene con le modalità e ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lettere c), d) e) della Legge 30 marzo 2001, n. 130 ed in base alle leggi regionali vigenti.

2 - La volontà del defunto circa il trattamento delle proprie ceneri deve risultare da disposizione testamentaria o con le modalità eventualmente ammesse e disciplinate dalla normativa regionale.

3 - La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso. In caso di dispersione di ceneri già tumulate, l'autorizzazione compete all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove sono custodite le ceneri.

4 - La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere:

- a. le generalità del richiedente avente titolo in base a quanto previsto dalla legge;
- b. l'indicazione del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse;
- c. le generalità della persona incaricata ad eseguire la dispersione, tenuto conto dell'eventuale volontà espressa dal defunto.
- d. il consenso scritto dei proprietari dell'area, per le dispersioni in area privata.

5 - La dispersione delle ceneri, è consentita nei seguenti luoghi:

- a. in mare ad almeno mezzo miglio dalla costa;
- b. in natura a oltre 200 metri da centri abitati come definiti dall'articolo 3 comma 1 n. 8 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 o da qualsiasi insediamento;
- c. in aree private all'aperto, con il consenso dei proprietari e gratuitamente, purché fuori dai centri abitati;
- d. nei laghi e nei fiumi nei purché liberi da manufatti o da natanti, previa autorizzazione dell'Ente competente;
- e. all'interno dei Cimiteri nelle aree eventualmente individuate a tale scopo.



#### **ART. 54 - AFFIDO PERSONALE DELLE CENERI**

1 - L'affido personale delle ceneri è disposto in seguito a manifestazione di volontà del defunto di affidare e conservare le proprie ceneri ad una specifica persona o genericamente alla famiglia; tale scelta può risultare da:

- a. sua disposizione testamentaria;
- b. sua dichiarazione autografa;
- c. sua dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione;
- d. dichiarazione ritualmente resa davanti a pubblico ufficiale dal coniuge e da tutti i congiunti di primo grado, previo accordo di tutti gli stessi nell'individuazione dell'affidatario unico, la cui firma sia appositamente autenticata.

2 - La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione dei resti mortali derivanti da operazioni di esumazione e di estumulazione.

3 - I soggetti che vogliono richiedere l'affidamento presentano al Comune, ove l'urna verrà stabilmente collocata, richiesta di affidamento personale, per la quale è dovuta l'imposta di bollo, che dovrà contenere:

- a. i dati identificativi del defunto;
- b. i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario che sottoscriverà il verbale di consegna;
- c. la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- d. il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- e. l'obbligo dell'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri;
- f. la conoscenza delle norme relative ai reati di dispersione non autorizzata delle ceneri e delle norme di garanzia previste per evitare la profanazione dell'urna;
- g. la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in un cimitero a scelta degli interessati nel caso in cui l'affidatario non intendesse più conservarla;
- h. la dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

4 - L'affido delle ceneri è disposto per mezzo di autorizzazione in bollo rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

5 - Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria è stabilito nella residenza dell'affidatario. La variazione di indirizzo all'interno del Comune comporta la variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria, con la conseguente necessità di autorizzazione al trasporto.

6 - Ogni affidamento di urna cineraria ed ogni variazione successiva devono essere registrati, presso l'Ufficio di Stato Civile, con l'indicazione:

- a) dei dati del defunto, dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario;
- b) le variazioni intervenute sul luogo di conservazione e relativo indirizzo;

c) per i recessi dall'affidamento: del cimitero di nuova sepoltura e della data di recesso;

d) della data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

7 - L'atto di affidamento esaurisce i suoi effetti nell'ambito del territorio del Comune che lo ha adottato, in ragione del fatto che le prescrizioni dal medesimo dettate all'affidatario non possono che risultare applicabili in quello specifico ambito territoriale. Pertanto, ove l'affidatario decida di trasferire le ceneri ad altro Comune, sarà necessario richiedere un nuovo atto di affidamento da parte del nuovo Comune.

8 - In caso di decesso dell'affidatario, potrà essere presentata una nuova richiesta di affidamento delle ceneri, sempre nel rispetto della volontà espressa in vita dal defunto. In mancanza l'urna dovrà essere consegnata al cimitero.

#### **ART. 55 – CARATTERISTICHE TECNICHE E MODALITÀ DI CONSERVAZIONE DELL'URNA**

1 - L'urna è costituita da materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa. Se destinata alla collocazione in cellette ossario o in altra sepoltura privata già in concessione, dovrà essere di dimensioni adeguate.

2 - L'urna potrà essere collocata anche presso abitazione privata. In caso di collocazione all'esterno dell'abitazione, la nicchia contenente l'urna deve essere posizionata in area privata opportunamente recintata e deve essere ancorata al muro o al pavimento. È necessario preliminarmente presentare apposito progetto del manufatto da realizzare, in cui siano rispettate le distanze dal confine e sia garantita la non visibilità dalla pubblica via.

3 - Nel caso in cui l'affidatario intenda recedere dall'affidamento delle ceneri, deve comunicarlo al Comune territorialmente competente e conferirle in una celletta ossario o al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in un cimitero a sua scelta.

4 - L'affidatario deve assicurare la propria meticolosa custodia sia dal punto di vista igienico-sanitario sia garantendo che l'urna non venga profanata. È vietato manomettere l'urna o i suoi sigilli. L'urna non può essere affidata a terzi. Tali prescrizioni sono esplicitate nell'atto di affido.

5 - Il Comune vigila attraverso il personale incaricato e può effettuare controlli, anche periodici, sulla effettiva collocazione e modalità di conservazione delle ceneri nel luogo indicato al momento delle relative autorizzazioni, o sul luogo e modalità di dispersione delle ceneri, quando queste debbano essere disperse nel territorio comunale.

### **CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI**

#### **ART. 56 - DISCIPLINA DELL'INGRESSO**

1 - Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

2 - E' vietato l'ingresso:

a. a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, ad esclusione dei cani al servizio di cittadini ipovedenti;

- b. alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque contrarie alle più elementari norme morali e di decoro;
- c. a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua.
- d. ai fanciulli di età inferiore agli anni sei quando non siano accompagnati da adulti.

3 - Per motivi di salute od età il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

4 - E' ammessa la circolazione di veicoli privati solo nel caso di introduzione e deposito materiale di costruzione.

#### **ART. 57 - DIVIETI SPECIALI**

1 - Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a. consumare cibi, fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b. entrare con biciclette, motocicli od altri veicoli non autorizzati ad esclusione degli ausili alla deambulazione;
- c. introdurre oggetti irriverenti;
- d. rimuovere delle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e. gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori,
- f. accumulare neve sui tumuli;
- g. portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- h. danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri.
- i. disturbare in qualsiasi modo i visitatori ( in specie con l'offerta di servizi e di oggetti), distribuire indirizzi e volantini pubblicitari.
- l. fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei Servizi di Polizia Mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre l'assenso dei familiari interessati.
- m. eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui senza autorizzazione o richiesta dei concessionari.
- n. turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso.
- o. assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile di Polizia Mortuaria.
- p. qualsiasi attività commerciale.

2 - I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3 - Chiunque tenesse, all'interno dei Cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica e deferito all'autorità giudiziaria.

#### **ART. 58 - RITI FUNEBRI**

1 - Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2 - Per le celebrazioni che possono da luogo a numeroso concorso pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dei servizi di Polizia Mortuaria.

3 - L'accompagnamento musicale del feretro è consentito purché non in contrasto con le caratteristiche e la destinazione del luogo.

#### **ART. 59 - EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI SULLE TOMBE NEI CAMPI COMUNI**

1 - Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dei servizi di Polizia Mortuaria in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.

2 - Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile dei servizi di Polizia Mortuaria e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.

3 - Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

4 - Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

5 - Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche solo in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

6 - La facoltà di chiedere il collocamento di lapidi e di dettare il testo di epigrafi è riconosciuta, in ordine di precedenza, al coniuge o in mancanza di questi, ai parenti e agli affini più prossimi al defunto.

7 - Sono vietate decorazioni facilmente reperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

8 - Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

#### **ART. 60 - FIORI E PIANTE ORNAMENTALI**

1 - Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile

trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

2 - In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

#### **ART. 61 - MATERIALI ORNAMENTALI**

1 - Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2 - Il Responsabile dei servizi di Polizia Mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc, che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero e che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3 - I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per un mese, perchè siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4 - Valgono per la disponibilità i materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 42 in quanto applicabili.

### **TITOLO IV - CONCESSIONI**

#### **CAPO I - TIPOLOGIE DI CONCESSIONE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

##### **ART. 62 - SEPOLTURE PRIVATE**

1 - Per le sepolture private è concesso nei limiti previsti dal Piano Regolatore cimiteriale di cui all'art. 31 l'uso di manufatti costruiti dal Comune ed eventualmente di aree se disponibili nei singoli cimiteri.

2 - Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

a) sepolture individuali: loculi, ossari, nicchie cinerarie;

b) sepolture per famiglie e collettività: tombe di famiglia – cappelle, ecc....

3 - Le aree, qualora disponibili, possono essere concesse in uso a tempo determinato, per la costruzione a cura e spese di privati od Enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

4 - Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone stabilito con apposito atto deliberativo.

5 - Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su un bene soggetto al regime dei beni demaniali (Cimiteri) e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune di Monchio delle Corti.

6 - Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal DPR 10.09.1990, n. 285, rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

### **ART. 63 - ATTO DI CONCESSIONE**

1- Ogni concessione del diritto d'uso d'area o di manufatto edificato deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto di utilizzo di tali beni. In particolare, l'atto concessorio deve riportare:

- a) la natura della concessione, la sua identificazione alfa numerica rispetto alle planimetrie, il numero dei posti salma realizzati o realizzabili;
- b) la data di decorrenza e la durata della concessione;
- c) il nome o i nomi del concessionario o dei concessionari oppure, in caso di Enti, la denominazione dell'Ente e del legale rappresentante;
- d) la sottoscrizione autografa del Dirigente autorizzato e del cittadino concessionario. La firma di quest'ultimo può essere altresì sostituita da quella del mandatario munito di procura recante firma autenticata da Notaio.
- e) le eventuali restrizioni al diritto di uso o al trasferimento dello stesso tra parenti;
- f) l'avvenuta corresponsione del canone di concessione;
- g) eventuale nome del defunto che vi sarà sepolto;
- h) numero progressivo della concessione nell'anno di riferimento, la data del rilascio;
- i) gli obblighi e gli oneri cui la concessione è soggetta, comprese le condizioni di revoca o di decadenza;
- l) nel caso di concessione di aree per la costruzione di tombe di famiglia o di tombe destinate ad una collettività, a cura e spesa dei privati richiedenti,

2 - La concessione in ogni caso, non può essere trasferita a terzi ma solamente retrocessa al Comune/Gestore del Servizio secondo quanto previsto dal presente Regolamento al capo III del presente titolo, pertanto gli atti di trasferimento tra privati della concessione sono nulli di diritto.

3 - Nell'utilizzo di loculi, ossari e tombe è vietato per il concessionario farne oggetto di lucro o di speculazione.

4 - Una volta ottenuta la concessione ed effettuato il versamento del canone, il concessionario può procedere alla tumulazione del cadavere, dei resti o delle ceneri secondo le disposizioni del presente regolamento

5 - La concessione, è stipulata secondo le normative di leggi vigenti, previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di Polizia Mortuaria, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

6 – E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente il feretro.

7 - Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto della nuda proprietà del Comune.

#### **ART. 64 - DURATA DELLE CONCESSIONI PROLUNGAMENTI E RINNOVI**

1 - Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del DPR 10.09.1990 n. 285.

2 - La durata è fissata:

- a) in anni 99, per le aree e manufatti destinati alle cappelle di famiglie;
- b) in anni 60, per aree per la costruzione di sepolcri di famiglia e collettività per inumazione
- c) in anni 40, di cellette ossario per la tumulazione di resti mortali o ceneri;
- d) in anni 40 di loculi predisposti dal Comune salvo quanto disposto dall'art, 41 c.3.

Se all'atto della tumulazione la durata residua della concessione risultasse inferiore al periodo minimo previsto di tumulazione pari a 40 anni, in alternativa alla stipula – da parte degli eredi – di una nuova concessione per la durata di ulteriori 40 anni e la corresponsione della relativa tariffa vigente, è ottenibile, a seguito di formale richiesta, il prolungamento della durata dell'originaria concessione per il solo periodo temporale necessario al raggiungimento dei 40 anni previsti per l'estumulazione ordinaria, dietro versamento del canone di concessione alla tariffa vigente ripartita in quarantesimi e moltiplicata per gli anni rimanenti. In questo caso l'inizio della concessione avrà decorrenza dal giorno della tumulazione.

3 - A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo fino al raggiungimento dei 40 anni di effettiva occupazione del loculo, dietro pagamento del canone di concessione di cui alla tariffa ripartendo quella in vigore in quarantesimi e moltiplicandola per gli anni di durata del contratto. In mancanza del rinnovo suddetto il loculo ritorna a piena disponibilità del Comune.

4 - Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, coincidente con la data di sottoscrizione o dalla prima sepoltura se antecedente, in caso di rinnovo la decorrenza è stabilita dal giorno dopo la scadenza della prima concessione.

#### **ART. 65 - MODALITÀ DI CONCESSIONE**

1 - I loculi sono disposti in file orizzontali. Per ogni fila il Comune fissa la tariffa di concessione.

2 - Il richiedente per il proprio defunto, può scegliere la fila, ove è collocato il loculo, in base alle tariffe fissate.

3 - Per ogni fila, è possibile assegnare loculi, se in numero sufficiente al fabbisogno, ai richiedenti in vita, alle seguenti condizioni:

- a) che il richiedente vivente abbia compiuto il 75° anno di età;

- b) che il richiedente vivente intenda acquisire un loculo immediatamente vicino a quello di un parente di 1° grado già defunto o coniuge;
- c) che il richiedente indipendentemente dall'età dimostri di non avere coniuge, parenti o affini fino al 4° grado

4 - In caso di carenza di loculi, l'Amministrazione può sospendere la concessione di loculi a riserva, anche limitatamente a singoli cimiteri.

5 - La cappella viene venduta in proprietà agli acquirenti su terreno demaniale dato in concessione per 99 anni rinnovabili. Nel caso, allo scadere dei 99 anni, il concessionario non proceda al rinnovo, l'Amministrazione rientra nella disponibilità del manufatto.

6 - La concessione non può essere fatta a persona o ad Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

7 - La concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

#### **ART. 66 - USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE**

1 - Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.), fino al compimento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2 - Ai fini dell'applicazione sia del 1° che del 2° comma dell'art. 93 del DPR 10.09.1990, n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea diretta e collaterali, ampliata ed affini, fino al IV° grado:

- coniuge;
- figli e loro coniugi;
- nipoti in linea retta e loro coniugi;
- pronipoti in linea retta e loro coniugi;
- genitori;
- nonni e bisnonni;
- fratelli, sorelle e loro coniugi;
- nipoti in via collaterale e loro coniugi;
- zii e loro coniugi sia del ramo paterno che materno;
- genitori del coniuge;
- fratelli e sorelle del coniuge;
- nonni del coniuge.

4 - Ai coniugi sono equiparati i conviventi more uxorio e le unioni civili.



5 - Per gli ascendenti e i discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal concessionario del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

6 - Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi della Legge 04.01.1968, n. 15, da presentare al servizio di Polizia Mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla-osta.

7 - I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.

8 - L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi della legge 04.01 -1968, n. 15, dal fondatore del sepolcro depositata presso il servizio di Polizia Mortuaria. la sepoltura potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.

9 - Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.

10 - Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

11 - Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

#### **ART. 67 MANUTENZIONE, CANONE ANNUO, AFFRANCAZIONE**

1 - I concessionari di sepolture private nei cimiteri devono mantenere a proprie spese, per tutto il periodo della concessione, i manufatti in buono stato di conservazione e senza recare alcun pericolo all'incolumità pubblica, pena la decadenza della concessione secondo quanto previsto dall'articolo 72 del presente regolamento.

2 - Le manutenzioni delle sepolture costruite da privati sono a totale carico del concessionario o relativi eredi.

3 - La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenga indispensabili ed opportuni sia per motivi di decoro, che di sicurezza o di igiene, compresa la manutenzione delle lapidi e dei relativi sistemi di fissaggio.

4 - Qualora la manutenzione delle sepolture private fosse trascurata o si manifestassero lesioni tali da rendere necessaria una riparazione, il concessionario o i suoi eredi saranno obbligati ad ottemperare alle ingiunzioni del Comune notificate nei modi di legge.

5 - Nel caso che a tali manutenzioni, per esigenze di sicurezza o per contiguità con altre parti del cimitero, provvedesse il Comune, i concessionari saranno tenuti a concorrere al rimborso delle spese sostenute.

#### **ART. 68 - COSTRUZIONE DELL'OPERA - TERMINI**

1 - Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al terzo comma dell'art. 62, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dall'art. 78 ed all'esecuzione delle opere relative entro tre anni dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

2 - Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. Per motivi da valutare dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di sei mesi.

### **CAPO II DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE**

#### **ART. 69 - DIVISIONI, SUBENTRI**

1 - Uno o più concessionari, o i relativi eredi, di una tomba di famiglia possono fare istanza, sottoscritta da tutti gli aventi titolo, per ottenere la divisione del diritto d'uso dei loculi.

2 - Uno o più concessionari, o i relativi eredi di un loculo possono richiedere che lo stesso venga intestato ad uno solo di loro o ad altro parente entro il 4° grado. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e sottoscritta da tutti gli aventi titolo.

3 - Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. La rinuncia non può essere a favore di terzi, che non siano concessionari di quella tomba di famiglia o di parenti dell'intestatario entro il 4° grado.

4 - La presentazione dell'istanza comporta il pagamento di una specifica tariffa stabilita dalla Giunta quale acconto per le attività di studio, consulenza e ricerche anagrafiche e nei registri cimiteriali; all'atto della stipula dell'atto di modifica della concessione, con le stesse modalità e forme previste per l'atto originario, si procederà al pagamento del distinto corrispettivo stabilito anch'esso dalla Giunta.

5 - In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 58 sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

6 - L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 58 che assumono la qualità di concessionari.

In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

7 - Trascorso il termine di (tre) anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

8 - La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 58 abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

9 - Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

10 - E' vietata la cessione del diritto d'uso tra privati ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

#### **ART. 70 - RINUNCIA A CONCESSIONE A TEMPO DETERMINATO**

1 - Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma con riferimento al prezzo vigente al momento dell'estumulazione o della rinuncia pari al periodo intercorrente tra la data della rinuncia e la scadenza della concessione, decurtando la somma relativa ad un periodo di anni 5. L'utilizzo del manufatto per oltre 2/3 della durata della concessione non dà diritto ad alcun rimborso

2 - La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

3 - Qualora la concessione sia perpetua spetterà agli aventi titolo alla concessione un rimborso pari al 50% della tariffa in vigore per concessioni quarantennali, al momento della presa d'atto alla rinuncia della concessione.

#### **ART. 71 - RIOCCUPAZIONI**

1 - Le rioccupazioni di loculi con altri cadaveri, per le concessioni aventi durata perpetua o di 99 anni, sono onerose e comportano il pagamento di una somma pari al 10% del valore attuale del loculo da rioccupare.

Per i loculi compresi all'interno di una tomba di famiglia non occorre attivare la procedura di cui sopra.

## **ART. 72 - RETROCESSIONE A FAVORE DEL COMUNE**

### 1 - Aree libere:

Il concessionario di aree per cappella di famiglia sulla quale non siano state eseguite opere, salvo siano raggiunti termini per la scadenza, può retrocedere l'area al Comune, e mai, sotto qualsiasi forma, a favore di terzi, ottenendo il rimborso dell'80% calcolati sulla tariffa in vigore all'atto della concessione e alla restituzione del deposito cauzionale.

Eccezionalmente, a giudizio dell'Amministrazione, si può ammettere, con modifica del contratto, di associare un congiunto fino al IV° grado, a condizione che sia con ciò assicurato l'immediato inizio delle opere.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

### 2 - Aree con parziale costruzione:

Se il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa, salvo decadenza, si applica la norma di cui alla lettera a) precedente; il concessionario inoltre ha il diritto al recupero delle opere in soprassuolo, da effettuarsi non oltre due mesi dalla rinuncia.

A discrezione dell'Amministrazione, si può anche autorizzare la cessione delle sole opere ad un terzo, che a sua volta acquisti dal comune l'area rinunciata e si impegni ad ultimare le opere stesse.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

### 3 - Rinuncia ai diritti:

- I titolari di sepoltura di famiglia o per collettività possono volontariamente retrocedere i diritti relativi al comune, che se accetta, corrisponderà la cifra, stabilita di volta in volta secondo le condizioni, in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere, con valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Le sepolture di famiglia, retrocesse al comune, possono così essere oggetto di apposita concessione secondo le seguenti priorità:

- a) nei confronti di parenti o affini, oltre il quarto grado dei titolari operanti la retrocessione;
- b) a soggetti su cui si è espresso il gradimento dei titolari operanti la retrocessione.

- Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia della concessione, per la durata di anni 40, di cellette ossario, da utilizzare per la tumulazione dei resti mortali, solo nel caso in cui durante le operazioni di estumulazione/esumazione non si sia riscontrata la presenza di resti. Il mancato ritrovamento dei resti dovrà risultare da dichiarazione redatta dalla Ditta incaricata per l'esecuzione delle operazioni. In tal caso spetterà al richiedente, rinunciatario della concessione della celletta ossario, il rimborso della somma, a suo tempo corrisposta al Comune.

## **CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

### **ART. 73 - REVOCA**

1 - Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del DPR 10.09.1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando

ciò sia necessario per l'ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2 - Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3 - Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

#### **ART. 74 - DECADENZA**

1 - La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura previsto all'art. 63 penultimo comma;
- d) quando, per inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 62, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 67;
- f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;

2 - La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionari o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3 - In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4 - La dichiarazione di decadenza, viene disposta a norma dei precedenti commi, dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria in base ad accertamento dei relativi presupposti..

#### **ART. 75 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA**

1 - Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune.

2 – Successivamente il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà, se necessario, per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

#### **ART. 76 - ESTINZIONE**

1 - Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 62, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.

2 - Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3 - Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

#### **ART. 77 - ILLUMINAZIONE VOTIVA**

1 - Nei cimiteri comunali è assicurata mediante appalto il servizio di illuminazione votiva dei manufatti costruiti dall'Ente, delle sepolture in campo comune o dei manufatti realizzati dai privati su aree date in concessione.

2 - Il servizio è soggetto al pagamento del contributo una tantum di allacciamento e di un canone annuale di abbonamento.

3 - Per usufruire del servizio gli interessati dovranno inoltrare domanda alla ditta che gestisce il servizio in appalto, impegnandosi al pagamento del canone annuale. L'entità del canone sarà determinata con deliberazione di Giunta Comunale.

4 - La durata dell'abbonamento s'intende alla sua scadenza rinnovata per tacito consenso di anno in anno se l'utente non avrà dato disdetta alla ditta che gestisce il servizio.

5 - Tutti i pagamenti debbono essere fatti dall'utente all'appaltatore entro la data di scadenza delle rate. In caso di inadempienza il servizio potrà essere sospeso, senza diritto dell'abbonato di richiedere indennizzo.

6 - Il Comune non assume responsabilità per eventuali interruzioni dipendenti dalla corrente elettrica, per guasti o danni causati da forza maggiore per riparazioni alla rete, per eventi atmosferici ed in genere per il fatto di terzi.

## **TITOLO V - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

### **CAPO I - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI**

#### **ART. 78 - ACCESSO AL CIMITERO**

1 - Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2 - Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione dell'ufficio Tecnico del comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatte salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.

3 - L'autorizzazione da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla costituzione del deposito cauzionale di cui al successivo art. 80 o la stipula di una polizza assicurativa.

4 - Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, cornici, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

5 - E' tassativamente vietato alle Imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

6 - Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 53 e 54 in quanto compatibili.

#### **ART. 79 – AUTORIZZAZIONE E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI**

1 - I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal competente organo del Comune, su conforme parere del coordinatore sanitario e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del DPR 10.09.1990, n. 285, e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

2 - Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro

3 - Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del Cimitero.

4 - La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

5 - Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

6 - In ogni caso, qualsiasi variante essenziale del progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

7 - Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

8 - Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

9 - I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dei Servizi di Polizia Mortuaria, lapidi, ricordi e similari.

#### **ART. 80 - RESPONSABILITÀ - DEPOSITO CAUZIONALE**

1 - I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

2 - Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale stabilita dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune a garanzia per eventuali danni. Il deposito cauzionale può essere sostituito, a giudizio del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune, con idonea polizza fidejussoria.

3 - Il concessionario è tenuto al rimborso delle spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc..., necessari per l'esecuzione delle opere stesse. A tal fine, dovrà essere anticipatamente versata una somma forfettaria stabilita dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico di concerto col Responsabile dei Servizi cimiteriali.

#### **ART. 81 - RECINZIONE AREE - MATERIALI DI SCAVO**

1 - Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

2 - E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Capo Ufficio Tecnico.

3 - I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno o ripristinare le opere eventualmente danneggiate.



#### **ART. 82 - INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI**

1 - E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

2 - E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

3 - Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4 - Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

#### **ART. 83 - ORARIO DI LAVORO**

1 - L'orario di lavoro per le imprese operanti nei cimiteri è fissato dal Capo Ufficio Tecnico, sentito il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

2 - E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria e in concomitanza con servizi funebri qualora i lavori possano arrecare disturbo allo svolgimento delle funzioni.

#### **ART. 84 - SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI**

1 - Durante il periodo di commemorazione dei defunti, le imprese operanti nei cimiteri devono sospendere tutte le lavorazioni e provvedere alla sistemazione dei materiali e allo smontaggio di armature e ponti, laddove ritenuto necessario dal Responsabile di Polizia Mortuaria, di concerto con l'Ufficio tecnico.

#### **ART. 85 - VIGILANZA**

1 - Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

2 - L'ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale o lo svincolo della polizza fidejussoria di cui agli artt. 78 e 80.

#### **ART. 86 - OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI**

1 - 1 - Il personale cimiteriale, sia dipendente comunale sia in forza a ditta concessionaria, è tenuto all'osservazione del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso ai cimiteri nonché a segnalare al responsabile di Polizia Mortuaria ogni violazione di cui venissero a conoscenza.

2 - Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;

- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo e del servizio svolto;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3 - Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerenti all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4 - Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

5 - Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

## **CAPO II- IMPRESE POMPE FUNEBRI**

### **ART. 87 - FUNZIONI E LICENZA**

1 - Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- a. svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici Comunali che presso le parrocchie ed enti di culto;
- b. fornire feretri e gli accessori relativi;
- c. occuparsi della salma;
- d. effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.

2 - Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

### **ART. 88 - DIVIETI**

1 - E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servirsì in modo molesto e inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;

- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

## **TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

### **CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE**

#### **ART. 89 - ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI**

1 - All'interno del Cimitero principale del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

2 - Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

#### **ART. 90 - CATASTO CIMITERIALE**

1 - Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle disposizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato catasto cimiteriale, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2 - Il Catasto cimiteriale è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai Cimiteri del Comune.

3 - Ad ogni posizione in catasto cimiteriale corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriali.

4 - Sul catasto cimiteriale viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriali.

5 - Il Catasto cimiteriale deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) gli estremi del titolo costitutivo;
- f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- g) la natura e la durata della concessione;
- h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri

dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

#### **ART. 91 - REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI**

1 - Il personale addetto al servizio necroscopico è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del DPR 10/09:1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

2 - Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.

3 - In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento del **catasto** cimiteriale.

#### **ART. 92 - SCEDARIO DEI DEFUNTI**

1 - Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto se del caso, con mezzi informatici.

2 - Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'art. 91, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimiero stesso.

3 - In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalità del defunto:
- b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 82.

#### **ART. 93 - SCADENZIARIO DELLE CONCESSIONI**

1 - Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2 - Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria è tenuto a predisporre entro il 15 ottobre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

### **CAPO II NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ART. 94 - EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO**

1 - Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, purché successivi al DPR 285/90.

2 - Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità dei diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del

presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.

3 - Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

4 - Gli adempimenti di cui all'art. 63, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

5 - Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

#### **ART. 95 - CAUTELE**

1 - Chi demanda un servizio qualsiasi ( trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione ( aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti, o la costruzione di tombini, edicoli, monumenti, ecc.), s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2 - In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

3 - Essa si limiterà, per la vertenza in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo tra le parti e non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

#### **ART. 96 - DIPENDENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA**

1 - Ai sensi dell'art. 107 del D.lvo 267/2000, spetta al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione nella Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

2 - Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria su direttive oggetto di deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, del D.lvo 267/2000.

#### **ART. 97 - REGOLARIZZAZIONE CONCESSIONI PREGRESSE**

1 - Salvo quanto previsto dall'art. 64 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

2 - L'assegnazione e l'uso di loculi non perfezionate con apposito atto, dovranno essere regolarizzate con la stipula di una concessione in sanatoria:

- a) Le concessioni in sanatoria avranno decorrenza dal 40° anno dalla data versamento del saldo, comprovata dalla ricevuta di pagamento rilasciata dal Comune;
- b) con decorrenza dal 30° anno dalla data di decesso nei casi in cui non vi sia la documentazione comprovante l'avvenuto versamento di versamento;
- 3 - Nel caso di loculo mai utilizzato questo rientra immediatamente nelle disponibilità del comune.
- 4 - La predisposizione degli atti di concessione in sanatoria sono adottati dal Responsabile del Servizio.

#### **ART. 98 - SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONI PREGRESSE – MUTAMENTO DEL RAPPORTO CONCESSORIO**

1 - Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

2 - Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.

#### **ART. 99 - DISPOSIZIONI PENALI**

Nei confronti dei contravventori alle prescrizioni del presente Regolamento, quando non siano punibili ai sensi del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10.09.1990 n. 285, saranno applicate in materia penale, le vigenti disposizioni.

#### **ART. 100 - NORMA FINALE**

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali e regionali in vigore:

- Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Supp. ord. alla G.U. n. 239 del 12 ottobre 1990)
- Legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2001) "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri"
- D.P.R. n. 396/2000 "Regolamento dello Stato civile"
- Legge n. 578 del 29/12/1993 "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte"
- D.M. n. 582 del 22/8/1994 "Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte"
- T.U. leggi sanitarie R.D. 1265 del 27/7/1934
- D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179"
- Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. n. 158 del 8 luglio 1993)
- Circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 (G.U. n. 192 del 19 agosto 1998)
- Legge regionale n. 19 del 29-07-2004 "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria"

- Regolamento regionale 23 maggio 2006, n. 4 “Regolamento in materia di piani cimiteriali comunali e di inumazione e tumulazione, previsto dall'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 19/2004”.

E' abrogato ogni altra disposizioni incompatibile o contraria alle disposizioni del predetto regolamento.